



COMUNE DI BIANDRATE

Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'ISTITUTO DELL'INTERPELLO, DEL RECLAMO E DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Approvato con deliberazione del C.C. n. 17 in data 27/07/2016

Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento -----	3
Articolo 2 – Presentazione dell'istanza di interpello -----	3
Articolo 3 – Istanza di interpello -----	4
Articolo 4 – Risposta -----	5
Articolo 5 – Effetti della risposta -----	6
Articolo 6 – Reclamo e mediazione tributaria -----	6
Articolo 7 – Norma di rinvio -----	9
Articolo 8 – Abrogazioni -----	9
Articolo 9 – Entrata in vigore -----	9

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione degli articoli 1 e 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 *“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”* e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 *“Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”*, disciplina il diritto di interpello dei contribuenti in materia di tributi comunali.

2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

3. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega 23/2014, incentivando, tra l'altro, gli strumenti deflattivi al contenzioso tributario messi in campo dalla nuova normativa e disciplinando pertanto a tal proposito anche il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e della mediazione tributaria, così come previsto dall'art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 come modificato dal d.lgs. 24 settembre 2015 n. 156 e che si applica alle controversie instaurate sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dal successivo articolo 6, comma 1.

4. Ai fini del presente regolamento, per “Comune” si intende il Settore Tributi.

Articolo 2

Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano le condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare istanza di interpello.

2. L'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui al successivo art. 5.

5. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero per l'effettuazione del versamento con riferimento alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. A tal fine, non rileva il termine entro il quale il Comune deve rendere la propria risposta.

6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano al protocollo generale dell'Ente, mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, per via telematica attraverso PEC.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 3

L'istanza di interpello

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto all'interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la

procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza di interpello è inammissibile se:

- a) è priva dei dati identificativi dell'istante;
- b) manca la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- c) non è presentata prima della scadenza degli obblighi tributari;
- d) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'art. 2, comma 1;
- e) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto una risposta, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- f) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'art. 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- g) il contribuente, invitato a integrare l'istanza che si assume carente, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 4

Risposta

1. Il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce formula la propria risposta entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. La risposta all'istanza di interpello deve essere scritta e motivata.

3. Per le questioni particolarmente complesse, il funzionario responsabile del tributo, nel termine previsto per la risposta, può acquisire pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.

4. Quando non è possibile fornire la risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il funzionario responsabile del tributo richiede, una sola volta, all'istante di integrare l'istanza di interpello o la documentazione presentata. In tal caso la risposta è resa entro 60 giorni dalla ricezione da parte del Comune della documentazione integrativa prodotta dal contribuente. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti.

Articolo 5

Effetti della risposta

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello.

2. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è nullo. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune; in quest'ultimo caso, la nuova soluzione interpretativa è valida esclusivamente per i comportamenti dell'istante successivi al ricevimento della rettifica del Comune.

3. In caso di mancata risposta nei termini di cui al precedente articolo 4, si intende che il Comune concorda con l'interpretazione fornita dal contribuente.

4. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Articolo 6

Reclamo e mediazione tributaria

1. Avverso gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19, del D.Lgs. n. 546/1992 è proponibile il reclamo e la mediazione secondo le norme contenute nell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, qualora la controversia abbia un valore non superiore a 20.000 euro. Nel caso di reclamo cumulativo avverso più atti di accertamento ovvero nel caso di ricorso collettivo avverso più atti notificati a soggetti diversi, il valore è calcolato con riferimento ad ogni singolo atto.

2. Finalità del procedimento di mediazione è quella di consentire un esame preventivo della controversia, al fine di evitare un inutile e dispendioso contenzioso e di realizzare la giusta imposizione.

3. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile della mediazione, individuandolo, compatibilmente con la propria struttura organizzativa, in linea di principio, nel soggetto che ha curato l'istruttoria dell'atto reclamato. In caso di mancata nomina, la struttura deputata all'esame del reclamo è comunque individuata nell'area afferente i Servizi Economico Finanziari.

4. A seguito di presentazione dell'istanza, l'Ufficio competente procede:

a) a verificare se sussistono i presupposti e i requisiti fissati dall'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 per la presentazione dell'istanza;

b) a verificare la fondatezza dei motivi in base ai quali l'istante contesta l'atto impugnato, chiedendone l'annullamento totale o parziale ovvero chiedendo la rideterminazione della pretesa;

c) se non sussistono i presupposti per un annullamento dell'atto impugnato, a valutare la proposta di mediazione eventualmente formulata dal contribuente;

d) in assenza di proposta formulata dal contribuente, a valutare comunque la possibilità di pervenire a un accordo di mediazione; a tal fine, se del caso dopo aver invitato il contribuente al contraddittorio, può formulare – se ne ravvisa i presupposti – una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa, ai sensi del comma 8 dell'articolo 17-bis;

e) qualora non si ravvisino i presupposti per la conclusione di una mediazione previa rideterminazione della pretesa, a formulare una proposta di mediazione che consenta al contribuente di accettare l'intero importo del tributo, accertato con l'atto impugnato, al solo fine di beneficiare della conseguente riduzione delle sanzioni irrogate.

5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere ai sensi del comma 4, l'Ufficio provvede al diniego dell'istanza, mediante provvedimento scritto e debitamente motivato.

6. L'istanza di reclamo/mediazione è improponibile in caso di impugnazioni:

a) di valore superiore a ventimila euro;

b) di valore indeterminabile;

c) riguardanti atti non impugnabili;

d) di atti in cui non è legittimato passivamente il Comune.

7. Accertata l'ammissibilità dell'istanza e verificata l'impossibilità di procedere a un annullamento dell'atto impugnato, l'Ufficio valuta attentamente, anche in assenza di proposta formulata dal contribuente, la sussistenza dei seguenti presupposti per la mediazione, individuati dal comma 8 dell'articolo 17-bis:

- a) incertezza delle questioni controverse;
- b) grado di sostenibilità della pretesa;
- c) principio di economicità dell'azione amministrativa.

8. Nelle ipotesi in cui, precedentemente alla notifica dell'istanza, sia stata inutilmente esperita la procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è opportuno che l'Ufficio valuti tutti gli elementi utili per la mediazione, risultanti dagli atti acquisiti, inclusa l'eventuale proposta di definizione formulata in fase di accertamento con adesione.

9. Effettuate le valutazioni in ordine all'istanza di mediazione secondo le modalità indicate al precedente comma 7, l'Ufficio, qualora ritenga sussistenti i presupposti per la mediazione, procede sulla base delle seguenti modalità:

a) se l'istanza presentata dal contribuente contiene altresì una motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa, che presenti i presupposti per l'accoglimento integrale, lo stesso Ufficio può invitare il contribuente a sottoscrivere il relativo accordo di mediazione nel modo che risulti più celere ed efficace, senza bisogno di particolari formalità;

b) in mancanza di proposta formulata nell'istanza, l'Ufficio, quando opportuno, comunica una propria proposta motivata di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa tributaria, recante, in calce, il nominativo e i recapiti del funzionario incaricato, al fine di consentire all'istante di contattare in modo celere l'Ufficio, sia per la sottoscrizione dell'accordo, qualora intenda integralmente aderirvi, sia per avviare un contraddittorio sulla proposta di mediazione;

c) negli altri casi in cui ritenga possibile esperire la mediazione, l'Ufficio invita il contribuente al contraddittorio.

10. l'Ufficio invita il contribuente al contraddittorio, quando non reperi possibile e/o opportuno formulare immediatamente una motivata proposta di rideterminazione della pretesa. L'invito può avvenire anche telefonicamente o a mezzo posta elettronica, senza

bisogno di particolari formalità. L'esito del contraddittorio viene descritto in un apposito verbale. Qualora il contribuente non si presenti al contraddittorio, il dirigente o funzionario incaricato annota la "mancata presentazione" dello stesso sull'originale dell'invito al contraddittorio.

11. In caso di sottoscrizione dell'atto di mediazione, si applica la riduzione delle sanzioni nella misura prevista dall'art. 17-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 546/1992.

Articolo 7

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Articolo 8

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.